

*L'OAD FCT si trova per la prima volta confrontato con una situazione di repentini cambiamenti che stanno avvenendo in ambito legislativo. Questi influenzeranno direttamente l'attività di tutti noi. Paradossalmente l'OAD FCT deve fare fronte a una mole di lavoro importantissima e con il rischio, in un paio d'anni, di trovarsi con meno della metà degli attuali 520 iscritti. Sembra un controsenso dovere pagare per decretare il ridimensionamento di un settore di attività ma malauguratamente questa è la realtà.*

*Fortunatamente la situazione patrimoniale dell'associazione è sana e ci ha permesso in questi anni, contrariamente ad associazioni simili, di mantenere una costante e modesta tassa annuale. Contiamo per l'anno in corso di perdere ancora, al netto delle nuove iscrizioni, una ventina di affiliati. A fronte di questa riduzione di associati e quindi di minori introiti, per le modifiche legislative in atto, l'OAD FCT è stato chiamato come mai prima ad elaborare prese di posizione estremamente tecniche e di portata "esistenziale" per diversi rami della nostra professione.*

*Ci pare prematuro entrare nei dettagli giacché le autorità preposte non hanno ancora pubblicato dei progetti di legge definitivi da portare in parlamento. Certo è che se tutte le proposte di modifiche si attuassero come nei progetti presentati, il colpo per il nostro settore si farebbe sentire. Vogliamo comunque guardare al futuro con ottimismo e pensare che la piazza parabancaria ticinese, nonostante quella che appare evidenziarsi come una inevitabile contrazione, riuscirà a riprendere a prosperare grazie alla qualità dei propri servizi e non più approfittando di vantaggi competitivi di pura natura legislativa.*

*Sarà comunque inevitabile un determinato periodo di adeguamento durante il quale molte strutture si troveranno in difficoltà. L'OAD FCT da parte sua cerca di fare il possibile sia per il tramite dei corsi di formazione offerti ai propri affiliati che prendendo puntualmente posizione sui singoli progetti cercando di arginarne le conseguenze pratiche con possibili risvolti negativi.*

**Organismo di  
Autodisciplina**



**dei Fiduciari del  
Cantone Ticino**

a cura di  
*Massimo Tognola  
Luca Confalonieri*

**Numero 1 - Anno 13  
Settembre 2013**

## In questo numero:

- ▶ **Non hai liquidato la panamense? Ahi Ahi Ahi Ahi!**
- ▶ **Svolgi ancora operazioni di (ri)fatturazione? Ahi Ahi Ahi!**
- ▶ **Non hai ancora capito cosa è la FATCA? Ahi Ahi Ahi Ahi!**
- ▶ **La FINMA stipula accordi di cooperazione con 28 Stati UE e SEE**
- ▶ **Rappresentanza degli OAD in seno al Consiglio di Amministrazione della FINMA**
- ▶ **Informazioni amministrative**
- ▶ **Entrata in vigore della nuova regolamentazione svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol e OICol)**
- ▶ **Consultazioni**
- ▶ **Formazione continua per Gestori Patrimoniali**
- ▶ **News dalla FINMA**

## **Non hai liquidato la panamense? Ahi Ahi Ahi!**

Prendendo spunto da una vecchia nota pubblicità di una agenzia di viaggio, cogliamo l'occasione per illustrarvi le ragioni per le quali il mantenimento e la gestione delle strutture offshore sta diventando sempre più problematico.

La pericolosità dell'utilizzo di queste strutture può essere suddivisa in due categorie, la cui determinazione dipende dal Paese di residenza del cliente finale. Si distinguono quindi i clienti residenti in Paesi con la quale la Svizzera ha già sottoscritto la convenzione contro la doppia imposizione che include il nuovo standard dell'OCSE sull'assistenza amministrativa anche in ambito di sottrazione fiscale, e quindi Paesi come la Germania, Francia, Olanda, etc. dai clienti residenti in Paesi che questo nuovo modello non l'hanno ancora sottoscritto, quali ad esempio l'Italia.

### **Clienti residenti in paesi già al beneficio della nuova convenzione**

Per questo tipo di clientela vigono già i principi dello scambio di informazione in materia fiscale, inclusa anche la semplice sottrazione d'imposta. Dall'entrata in vigore della legge federale che regola lo scambio di informazioni tra autorità straniere (Legge federale sull'assistenza amministrativa in materia fiscale, entrata in vigore il 1° febbraio 2013) sarà inoltre possibile per le autorità estere effettuare delle richieste raggruppate. Quindi non più solo richieste mirate per una persona specifica ma anche gruppi di richieste per tipologie di comportamento. Ad esempio una richiesta raggruppata potrebbe avere come oggetto tutti i Beneficiari Economici di relazioni intestate a società panamensi costituite dopo l'entrata in vigore dell'euro-ritenuta.

### **Clienti residenti in paesi non al beneficio della nuova convenzione**

Per questo tipo di clientela le richieste di assistenza amministrativa in materia fiscale non sono ancora possibili se non per i casi di frodi fiscali secondo il diritto vigente. Non sono parimenti possibili richieste raggruppate. Queste facoltà verranno date con la firma della convenzione nuovo modello. Il punto saliente in questo caso è determinare per gli stati contraenti l'eventuale retroattività delle richieste. Non possiamo qui esprimere un giudizio fondato su delle interpretazioni certe, ciò che possiamo affermare è come non si possa escludere che uno degli stati contraenti pretenda che le richieste possano essere effettuate perlomeno a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo diritto federale, e quindi il 1° febbraio 2013.

Va pertanto valutato caso per caso se non valga la pena proporre a questa clientela di trasferire, posto che la banca lo permetta, i propri averi su conti nominativi o tutt'al più cifrati, consci di dover pagare l'euro-ritenuta ma forse estranei a richieste di informazioni raggruppate.

### **Conclusione**

Se quanto sopra non bastasse a convincervi della bontà delle nostre affermazioni vi rammentiamo che l'utilizzo di società off-shore per intestare conti o beni di clienti sarà secondo la giurisprudenza del 2012 del Tribunale Amministrativo Federale criterio sufficiente a qualificare la fattispecie quale crimine fiscale a monte del reato di riciclaggio di denaro (cfr. anche articolo che segue).

## **Svolgi ancora operazioni di (ri)fatturazione? Ahi Ahi Ahi!**

Nell'ambito della nostra attività di sorveglianza riscontriamo ancora l'esistenza di società svizzere o estere di (ri)fatturazione, ritenute società di sede poiché senza personale e uffici propri. Da anni ripetiamo incessantemente che tale pratica andrebbe cessata costituendo a nostro giudizio un rischio giuridico e reputazionale non gestibile.

A breve assisteremo a livello giuridico in Svizzera all'introduzione del concetto di crimine fiscale nella nostra legislazione. Va da sé che tale fattispecie riguarderà unicamente le frodi fiscali commesse con documenti falsi o falsificati o l'agire con particolare astuzia (Arglist). Indipendentemente dalla scelta che il parlamento vorrà effettuare sui vari criteri di qualificazione di queste fattispecie ci teniamo a precisarvi che nel concetto di "particolare astuzia" vanno incluse le seguenti fattispecie:

- L'utilizzo di falsi bilanci, false dichiarazioni di completezza o di altri documenti che traggono in inganno, quali ad esempio false fatture.
- L'utilizzo di stratagemmi di sovrapproduzione, nel quale interviene un terzo (la società

## **Non hai ancora capito cosa è la FATCA? Ahi Ahi Ahi Ahi!**

## **La FINMA stipula accordi di cooperazione con 28 Stati UE e SEE**

- off-shore) all'apparenza non legato al contribuente in maniera tale che l'autorità fiscale del paese di residenza non sappia che dietro il terzo c'è il contribuente stesso
- L'interposizione di una struttura off-shore utilizzata per ingannare l'autorità fiscale
  - L'inganno del contribuente nel dichiararsi non assoggettato ad una eventuale euro-ritenuta quando invece di fatto lo dovrebbe essere.

(fonte: Prof. Ursula Cassani, Università di Ginevra, SZWIRSDA 1/2013 p. 12 ss., "L'infarction fiscale comme crime sous-jacent au blanchiment d'argent: considérations de lege ferenda").

Appare qui evidente che tutte le strutture di (ri)fatturazione ricadono in uno o più di questi criteri e che di conseguenza obbligheranno l'affiliato, con l'entrata in vigore della nuova normativa (presumibilmente nel 2015), a denunciare il proprio cliente al MROS per crimine fiscale.

Ribadiamo pertanto che a giudizio dell'OAD FCT tutte queste strutture vanno chiuse nei tempi più brevi possibili.

L'OAD FCT pur ritenendo che non si tratti di un suo compito ha cercato di rendere attenti i propri affiliati mediante l'invio a tutti i membri lo scorso mese di giugno di una comunicazione sugli obblighi che incombono agli intermediari finanziari in materia FATCA.

Chi non avesse ancora letto la comunicazione o non l'avesse ricevuta può liberamente scaricarla dal nostro sito nella rubrica formazione. Invitiamo ancora tutti gli affiliati a prendere conoscenza del contenuto del parere da noi messovi a disposizione, redatto da KPMG, perché le sanzioni previste per i trasgressori sono molto pesanti, si parla di multe da 100'000 a 250'000 franchi.

L'OAD FCT tornerà a sensibilizzarvi non appena vi saranno novità di rilievo su questa problematica ma se avete domande o richieste di chiarimenti non esitate a contattare il vostro consulente di fiducia o la KPMG di Lugano con la quale l'OAD ha deciso di collaborare in questa fattispecie.

[www.oadfct.ch](http://www.oadfct.ch) → Formazione → documento "Parere Fatca" (sotto il titolo Documentazione diversa)

### **News dell'ultima ora**

L'autorità statunitense, unilateralmente, ha posticipato di sei mesi il termine per procedere all'iscrizione al registro FATCA. Ne consegue che la paventata urgenza della pratica non si avvera e questo fatto ci lascia un po' più di tempo per portarvi le informazioni necessarie in questo ambito.

16/07/2013 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha stipulato accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di 28 Stati membri dell'UE e del SEE, che disciplinano la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di vigilanza sui gestori di fondi d'investimento alternativi.

Gli accordi sono una delle condizioni che consentono di delegare a gestori patrimoniali svizzeri l'amministrazione dei fondi d'investimento alternativi europei e a investitori professionali la distribuzione di fondi d'investimento alternativi in Stati membri dell'UE. Gli accordi entreranno in vigore il 22 luglio 2013.

Già nel dicembre 2012 la FINMA e l'Autorità europea di vigilanza ESMA si sono accordate sulla cooperazione in materia di fondi d'investimento alternativi. A tale scopo, l'ESMA ha patteggiato, per conto di tutte le autorità nazionali competenti della vigilanza sui mercati mobiliari in UE e nel SEE, un accordo con la FINMA. La cooperazione è ora stata concretamente fissata sotto forma di accordi bilaterali di cooperazione (Memorandum of Understanding) tra le autorità nazionali di vigilanza sui mercati mobiliari di UE e SEE e la FINMA. Gli accordi sono entrati in vigore il 22 luglio 2013, contemporaneamente all'applicazione della direttiva AIFM negli Stati membri dell'UE.

Le disposizioni valgono per entrambe le parti. Gli accordi di cooperazione prevedono lo scambio di informazioni, ispezioni in loco transfrontaliere e l'assistenza reciproca

nell'esecuzione delle rispettive prescrizioni in materia di vigilanza. Il regime di cooperazione si estende anche ai gestori svizzeri di fondi d'investimento alternativi (AIFM) che gestiscono e distribuiscono fondi d'investimento alternativi (AIF) nell'UE, come pure ai gestori di fondi d'investimento alternativi operanti nello spazio UE che gestiscono tali investimenti in Svizzera o li distribuiscono a investitori qualificati. L'accordo riguarda inoltre la vigilanza transfrontaliera sui depositari e sui delegati degli AIFM.

La distribuzione di fondi esteri agli investitori ordinari in Svizzera non è invece oggetto dei presenti accordi. Una delle condizioni necessarie della direttiva AIFM.

Con la direttiva AIFM, l'UE disciplina l'autorizzazione dei gestori di fondi provenienti da Stati terzi sul mercato dell'UE. Conformemente a tale direttiva, le autorizzazioni sono subordinate alla condizione che gli Stati terzi abbiano concluso accordi di cooperazione con le corrispondenti autorità UE. Tali accordi di cooperazione costituiscono pertanto una misura necessaria e importante, tuttavia non una condizione sufficiente affinché dal 22 luglio 2013 la gestione dei fondi d'investimento alternativi venga delegata ai gestori patrimoniali svizzeri o la distribuzione negli Stati membri dell'UE possa essere affidata a investitori professionali.

Ulteriori condizioni per i gestori di fondi d'investimento alternativi risultano dall'applicazione della direttiva AIFM negli Stati membri dell'UE.

Grazie a questi accordi la FINMA rafforza la vigilanza sulle attività transfrontaliere di gestione dei fondi.

### **Rappresentanza degli OAD in seno al Consiglio di Amministrazione della FINMA**

A partire dal 1° agosto 2013 ha iniziato la propria attività il membro del Consiglio di Amministrazione della FINMA l'Avv. Bruno Frick, già membro del comitato direttivo dei colleghi del VQF e ex Consigliere agli Stati e membro della Commissione federale per l'economia e le imposte. La sua nomina è stata sostenuta dal Forum OAD ancorché la sua candidatura fu caldeggiata dai confratelli del VQF. È la prima volta dalla costituzione della nuova autorità federale di sorveglianza che un ex membro di comitato di un OAD viene nominato a tale carica.

Confidiamo che in questo modo le esigenze di tutti gli OAD e del settore parabancario possano contare su un conoscitore della nostra realtà in seno al CDA della FINMA.

### **Informazioni amministrative**

Nell'ultimo anno e mezzo l'OAD FCT si è trovato confrontato diverse volte con importanti problemi informatici che sono stati risolti in tempi per noi insoddisfacenti e che ci hanno confermato che la vita utile della nostra banca dati è ormai giunta in prossimità del suo termine.

Da alcuni mesi ci siamo attivati presso il nostro fornitore per un aggiornamento radicale di questo importante strumento di lavoro che dovrebbe diventare operativo a partire dal secondo trimestre 2014. Ci scusiamo già sin d'ora se durante questo periodo di transizione dovessero sorgere dei problemi di natura amministrativa. Vi invitiamo a contattarci direttamente in caso di particolari problemi.

### **Entrata in vigore della nuova regolamentazione svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol e OICol)**

La nuova LICol e la sua ordinanza (OICol) sono entrate in vigore il 1° marzo 2013. La FINMA ha messo in consultazione la sua nuova Circolare "Distribuzione di Investimenti Collettivi" che dovrebbe vedere la luce nella sua veste definitiva nell'autunno di quest'anno.

L'entrata in vigore della nuova LICol implica dei cambiamenti importanti specialmente in questi tre ambiti:

1. Il concetto di "distribuzione" in relazione alla nuova definizione di investitore qualificato;
2. La regolamentazione applicabile alle banche depositarie
3. Quella applicabile ai gestori di fondi

#### **La distribuzione**

La nuova LICol equipara la distribuzione di fondi a "ogni offerta e pubblicità di investimenti collettivi di capitale che non si rivolga esclusivamente a investitori ai sensi

dell'articolo 10 capoverso 3 lettere a e b." ovvero agli intermediari finanziari assoggettati a sorveglianza, alle banche, ai negozianti di valori mobiliari, alle direzioni di fondi, ai gestori di fondi e alle assicurazioni soggette a sorveglianza.

Di conseguenza è distribuzione quella che si rivolge ad altri soggetti non contemplati poco prima, ovvero privati particolarmente facoltosi, casse pensioni e molto probabilmente gestori patrimoniali indipendenti.

La normativa prevede comunque una serie di eccezioni. Non è quindi considerata distribuzione la messa a disposizione di informazioni e l'acquisto di parti di fondi:

- fatte nell'ambito di un contratto scritto di gestione patrimoniale con un intermediario finanziario assoggettato a sorveglianza come ad esempio una banca;
- fatte nell'ambito di un contratto scritto di gestione patrimoniale con un gestore patrimoniale indipendente, se questo soddisfa una serie di requisiti (come ad esempio i clienti di affiliati autorizzati alle NCGP), oppure
- fatte su sollecitazione dell'investitore nell'ambito di un contratto di consulenza.

Queste le condizioni per le quali l'acquisto di parti di fondi nell'ambito di un contratto con un gestore patrimoniale indipendente non sia considerato distribuzione:

- il contratto deve essere concluso in forma scritta
- il gestore patrimoniale indipendente è assoggettato a sorveglianza nell'ambito della LRD
- il gestore patrimoniale indipendente ha aderito alle regole di condotta emesse da una associazione di categoria o un OAD, approvate dalla FINMA (come quelle emesse dall'OAD FCT)
- il contratto di gestione patrimoniale rispetta le direttive di un'organizzazione settoriale riconosciute come standard minimi dalla FINMA.

Si è in presenza di sollecitazione da parte dell'investitore se questi chiede delle informazioni o acquisisce delle parti di fondi senza intervento alcuno né presa di contatto precedente da parte del gestore patrimoniale indipendente.

Anche consulenze fornite nell'ambito di uno specifico contratto non sono considerate distribuzione se:

- il contratto mira a una consulenza a titolo oneroso sul lungo termine;
- il contratto sia concluso in forma scritta con un intermediario finanziario assoggettato a sorveglianza o con un gestore patrimoniale indipendente ha aderito alle regole di condotta emesse da una associazione di categoria o un OAD, approvate dalla FINMA;
- il contratto rispetta le direttive di un'organizzazione settoriale riconosciute come standard minimi dalla FINMA.

### **Il concetto di "investitore qualificato"**

La caratteristica di "investitore qualificato" serve ai sensi della nuova LICol a determinare se un soggetto può avere accesso o meno a dei fondi riservati a, appunto, degli investitori qualificati.

Ecco chi fa parte della categoria degli investitori qualificati:

- intermediari finanziari assoggettati a sorveglianza
- le assicurazioni assoggettate a sorveglianza
- gli enti di diritto pubblico e le casse pensioni la cui tesoreria è gestita a titolo professionale
- le imprese private la cui tesoreria è gestita a titolo professionale
- i privati particolarmente facoltosi che chiedono per iscritto di essere considerati investitori qualificati (clausola dell'opting-in). Sono considerati privati particolarmente facoltosi i soggetti che:
  - provano di disporre delle conoscenze necessarie a comprendere i rischi legati agli investimenti, sulla base della loro formazione o della loro esperienza professionale o di una esperienza simile nel settore finanziario. Il progetto di circolare della FINMA precisa che l'esperienza è data se l'investitore effettua in media 10 operazioni di taglia significativa al trimestre nel corso dei 4 trimestri precedenti nel mercato dei fondi.



- dispongono di un patrimonio di almeno CHF 500'000, oppure
- confermano per iscritto di disporre di un patrimonio di almeno CHF 5 milioni di cui al massimo CHF 2 milioni in valori patrimoniali immobiliari.
- gli investitori che hanno concluso un contratto scritto con un gestore patrimoniale indipendente nel rispetto delle esigenze riportate sopra, a meno che non abbia dichiarato per iscritto di non volere essere considerato quale investitore qualificato
- i gestori patrimoniali indipendenti se hanno aderito alle regole di condotta emesse da una associazione di categoria o un OAD, approvate dalla FINMA e se hanno stipulato un contratto scritto nel rispetto delle direttive di un'organizzazione settoriale riconosciute come standard minimi dalla FINMA, a condizione che i gestori si obbligano ad utilizzare le informazioni solo per i clienti considerati investitori qualificati. Va precisato che ciò emana non dalla LICol né dalla OICol ma dalle precisazioni contenute nel progetto di direttiva FINMA (marginale 23).

### **I gestori di fondi**

La nova LICol assoggetta ad autorizzazione non solo i gestori di fondi svizzeri ma anche quelli di fondi esteri. Eccezioni sono previste per i gestori di fondi aperti solo a investitori qualificati e i cui valori patrimoniali non superano le seguenti soglie:

- CHF 100 milioni compresi i valori finanziati per effetto leva, oppure
- CHF 550 milioni se non si fa capo alla leva e se non esiste diritto di rimborso nel periodo di 5 anni calcolato a partire dal primo investimento.

La OICol descrive in dettaglio il modo in cui vengono calcolati i limiti appena enunciati. Se questi limiti venissero superati il gestore del fondo deve informare la FINMA entro 10 giorni e dispone di un termine di 80 giorni supplementari per presentare una domanda di autorizzazione.

Bisogna precisare che secondo l'interpretazione della FINMA le eccezioni non si applicano che nei confronti di gestori di fondi esteri.

I gestori di fondi svizzeri devono disporre di un capitale azionario liberato a contanti di CHF 200'000. Questo valore sale a CHF 500'000 per i gestori di fondi esteri. Entrambi devono disporre di fondi propri pari allo 0.02% del patrimonio amministrato eccedente la somma di CHF 250 milioni e sempre di almeno ¼ dei costi fissi dell'ultimo esercizio contabile.

I gestori che dispongono già di una autorizzazione hanno tempo fino al 28 febbraio 2014 per adeguarsi ai nuovi criteri di organizzazione, di capitale e fondi propri.

I gestori di fondi esteri che devono ottenere una autorizzazione secondo la nuova LICol devono annunciarsi alla FINMA entro il 31 agosto 2013, soddisfare i requisiti posti dalla legge e inoltrare formale richiesta entro il 28 febbraio 2015.

## **Consultazioni**

Vi rammentiamo che le prese di posizione dell'OAD FCT sono liberalmente consultabili e scaricabili dal nostro sito nella rubrica "Documenti".

## **Formazione continua per Gestori Patrimoniali**

L'OAD FCT è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con il Centro di Studi Bancari nell'ambito della formazione dedicata ai Gestori Patrimoniali.

Il CSB è diventato a livello svizzero responsabile della formazione in ambito cross-border (rapporti transfrontalieri) grazie ad una partnership con lo Swiss Financial Institute.

Il corso offerto dal CSB si articola in 32 ore di formazione con esame finale che permettono al partecipante di conseguire un attestato di formazione in ambito cross-border.

Alcuni dei temi trattati in questi corsi, adattati ovviamente all'attività dei gestori di patrimoni, sono stati da noi ritenuti d'interesse per la formazione professionale di un Gestore Patrimoniale. Abbiamo pertanto deciso di riprendere nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi di formazione 4 moduli, per un totale di 16 ore di formazione, che verranno presentati nelle sessioni autunnali e primaverili 2013/2014.

È importante rilevare che il CSB riconoscerà la frequentazione di questi seminari per coloro che vorranno completare la formazione cross-border partecipando a tutto il corso, tenendo presente che verrà richiesto il pagamento solo dei moduli non già frequentati in ambito OAD.

## News dalla FINMA

- 15.08.2013** - Modifica degli allegati 2 e 4 dell'Ordinanza del 30 marzo 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia (RS 946.231.149.82).
- 13.08.2013** - Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203).
- 13.08.2013** - Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza del 19 gennaio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia (RS 946.231.16).
- 07.08.2013** - Documento di posizione della FINMA sul risanamento e la liquidazione delle banche di rilevanza sistemica. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA è dell'opinione che le possibilità di risanamento e di liquidazione delle banche di rilevanza sistemica devono essere migliorate. A tal proposito ha pubblicato un documento di posizione sul risanamento e la liquidazione delle banche operanti a livello globale.
- 06.08.2013** - Il Comitato per le offerte pubbliche d'acquisto della FINMA esamina il ricorso contro la decisione 540/01 della COPA concernente "Schmolz + Bickenbach AG". Nel quadro dell'offerta pubblica di acquisto, attualmente in corso, di Venetos Holding AG per tutte le azioni nominative di Schmolz + Bickenbach AG detenute presso il pubblico, il Comitato per le offerte pubbliche d'acquisto (COPA) ha stabilito, con decisione 540/01 del 25 luglio 2013, che l'offerta pubblica di acquisto di Venetos è conforme alle disposizioni legali sulle offerte pubbliche d'acquisto, a condizione che vengano apportati alcuni adeguamenti e integrazioni al prospetto dell'offerta. L'azionista qualificato Gebuka AG ha impugnato la decisione 540/01. Il Comitato per le offerte pubbliche d'acquisto della FINMA sta esaminando il ricorso.
- 17.07.2013** - Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203).
- 16.07.2013** - La FINMA stipula accordi di cooperazione con 28 Stati UE e SEE. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha stipulato accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di 28 Stati membri dell'UE e del SEE, che disciplinano la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di vigilanza sui gestori di fondi d'investimento alternativi. Gli accordi sono una delle condizioni che consentono di delegare a gestori patrimoniali svizzeri l'amministrazione dei fondi d'investimento alternativi europei e a investitori professionali la distribuzione di fondi d'investimento alternativi in Stati membri dell'UE. Gli accordi entreranno in vigore il 22 luglio 2013.
- 03.07.2013** - La FINMA conclude gli accertamenti sulla questione della sospensione dei diritti di voto presso LifeWatch AG. LifeWatch AG ha sporto denuncia presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA per il sospetto di violazione dell'obbligo di dichiarazione e presentato una richiesta volta a ottenere una sospensione dei diritti di voto e un divieto degli acquisti. A seguito di approfonditi accertamenti e di un'accurata analisi, la FINMA è ora giunta alla conclusione che in nessuna delle fattispecie indagate si configurano le condizioni per una sospensione dei diritti di voto e per un divieto degli acquisti. La FINMA ha pertanto concluso i propri accertamenti a carico di questo caso.
- 01.07.2013** - Dati relativi al mercato assicurativo per il 2012. La FINMA pubblica ogni anno un rapporto sull'attività delle imprese di assicurazione sottoposte a vigilanza. Il documento di quest'anno sul mercato dell'assicurazione diretta nel 2012 contiene i dati statistici relativi al mercato nel suo complesso così come quelli concernenti i rami assicurazione sulla vita e contro i danni in forma aggregata.
- 28.06.2013** - Modifica dell'allegato 6 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (RS 946.231.143.6).
- 27.06.2013** - La FINMA pone in vigore le "Regole quadro per la gestione patrimoniale" sottoposte a revisione. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha sottoposto a revisione la circolare "Regole quadro per la gestione patrimoniale". La versione adeguata della circolare precisa gli obblighi in capo ai gestori patrimoniali nella gestione dei rapporti con i clienti, tenendo

conto in particolare della più recente giurisprudenza del Tribunale federale così come della revisione della Legge sugli investimenti collettivi. La nuova versione della circolare entrerà in vigore il 1° luglio 2013.

- 26.06.2013** - Bruno Frick nominato membro del Consiglio di amministrazione della FINMA Il Consiglio federale ha nominato Bruno Frick quale membro del Consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. Avvocato indipendente e notaio, egli ha rappresentato a lungo il Canton Svitto nel Consiglio degli Stati. Bruno Frick ha inoltre ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione in società e organizzazioni di vari settori. Con la sua designazione in seno al Consiglio di amministrazione della FINMA, rinuncerà a tutti i propri mandati nel comparto finanziario.
- 26.06.2013** - PostFinance SA viene assoggettata alla vigilanza della FINMA. La decisione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA che autorizza PostFinance SA a operare in qualità di banca e commerciante di valori mobiliari è passata in giudicato, dopo che, in data odierna, PostFinance SA è stata scorporata in una società anonima indipendente. PostFinance SA ha adempiuto le condizioni poste dalla FINMA.
- 25.06.2013** - Valutazione positiva della regolamentazione svizzera dei mercati finanziari La regolamentazione bancaria svizzera rispetta le norme internazionali di Basilea III. È quanto emerge dalla verifica indipendente condotta dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. In alcuni punti le norme svizzere divergono da quelle internazionali, tuttavia tali differenze non hanno ripercussioni sostanziali. La FINMA ha già introdotto provvedimenti volti all'adeguamento delle sue circolari e chiederà al Consiglio federale di apportare lievi modifiche all'Ordinanza sui fondi propri (OFoP). In questo modo possono essere risolte le divergenze, che sono complessivamente incontestate.
- 20.06.2013** - Entra in vigore la circolare FINMA "Limitazione delle posizioni infragruppo presso le banche" Il 1° luglio 2013 e al termine dell'indagine conoscitiva presso le parti interessate, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA porrà in vigore una nuova circolare volta a ridurre le dipendenze finanziarie e operative all'interno di un gruppo bancario. La nuova circolare illustra segnatamente le misure che l'Autorità di vigilanza può adottare, misure che vanno dall'allestimento di un reporting dettagliato fino alla rigida limitazione di determinate posizioni. In questo modo la FINMA concretizza e precisa la pratica che segue da diversi anni nei confronti degli istituti che appartengono a un gruppo finanziario estero e presentano elevate esposizioni infragruppo.
- 17.06.2013** - Modifica dell'allegato dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9).
- 17.06.2013** - Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203).
- 17.06.2013** - Modifica degli allegati 3 e 5 dell'Ordinanza del 30 marzo 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia (RS 946.231.149.82).
- 28.05.2013** - La FINMA esamina le denunce di violazione dell'obbligo di dichiarazione presso LifeWatchLifeWatch SA ha sporto denuncia presso l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA per il sospetto di violazione dell'obbligo di dichiarazione e la richiesta di sospendere i diritti di voto e di vietare gli acquisti. Le denunce sono attualmente al vaglio della FINMA. La FINMA ha respinto la richiesta di sospendere a titolo superprovvisorio i diritti di voto e di vietare a titolo superprovvisorio gli acquisti.
- 23.05.2013** - Indagine conoscitiva sulla revisione parziale della Circolare "Rischi operativi – banche" L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA sottopone a revisione parziale la Circolare "Rischi operativi – banche" e avvia a tale scopo un'indagine conoscitiva. La revisione parziale concretizza i requisiti qualitativi generali per la gestione dei rischi operativi. La circolare parzialmente rivista contiene ora disposizioni su singole tematiche legate ai rischi, in particolare disposizioni sul trattamento dei dati elettronici dei



clienti. L'indagine conoscitiva termina il 1° luglio 2013.

- 08.05.2013** - Eugenio Brianti lascia il Consiglio di amministrazione della FINMA fine giugno 2013 Eugenio Brianti lascerà la carica di membro del Consiglio di amministrazione della FINMA per motivi professionali.
- 07.05.2013** - Modifica dell'allegato 7 dell'Ordinanza dell'8 giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7).
- 07.05.2013** - Modifica dell'allegato dell'Ordinanza del 22 giugno 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RS 946.231.12).
- 07.05.2013** - Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203).
- 01.05.2013** - Notifica concernente la revisione parziale dell'art. 11 cpv. 2 dell'Ordinanza FINMA sulle borse: Obblighi di dichiarazione ora anche per le società con sede all'estero. La revisione della Legge sulle borse implica una modifica dell'Ordinanza FINMA sulle borse. Gli obblighi di dichiarazione afferenti all'obbligo di pubblicità si applicano ora anche alle società con sede all'estero, a condizione che i loro titoli di partecipazione siano totalmente o parzialmente quotati in prevalenza in Svizzera. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA integra pertanto l'art. 11 cpv. 2 dell'Ordinanza FINMA sulle borse, che entra in vigore il 1° maggio contemporaneamente alla Legge sulle borse e all'Ordinanza sulle borse sottoposte a revisione.
- 18.04.2013** - Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203).
- 18.04.2013** - Ordinanza del 1° giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau (RS 946.231.138.3).
- 18.04.2013** - Modifica dell'allegato dell'Ordinanza del 25 maggio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan (RS 946.231.18).
- 18.04.2013** - Modifica degli allegati 1 e 2 dell'Ordinanza del 19 gennaio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia (RS 946.231.16).
- 18.04.2013** - Modifica dell'allegato dell'Ordinanza del 19 marzo 2002 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe (RS 946.209.2).
- 15.04.2013** - Indagine conoscitiva concernente la Circolare della FINMA "Distribuzione di investimenti collettivi di capitale". L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA sottopone a revisione totale la sua Circolare "Appello al pubblico – investimenti collettivi di capitale" e avvia un'indagine conoscitiva in merito. La nuova circolare sarà intitolata "Distribuzione di investimenti collettivi di capitale" e recepisce le revisioni, entrate in vigore il 1° marzo 2013, della legge sugli investimenti collettivi (LICOI) e dell'ordinanza sugli investimenti collettivi (OICOI). L'indagine conoscitiva si concluderà il 3 giugno 2013.
- 27.03.2013** - La FINMA apre un'indagine conoscitiva sulla circolare "Regole di condotta sul mercato" sottoposta a revisione totale. La FINMA può ora procedere contro tutti i soggetti che sfruttano informazioni insider o perpetrano manipolazioni del mercato. A seguito della revisione della Legge sulle borse e dell'Ordinanza sulle borse, la FINMA sottopone infatti la Circolare 08/38 "Regole di condotta sul mercato" a un'approfondita rielaborazione. Oltre alla parte relativa alla vigilanza generale di mercato, la revisione totale comprende un'ulteriore parte contenente prescrizioni organizzative specifiche a carico degli assoggettati alla vigilanza della FINMA. L'indagine conoscitiva terminerà il 13 maggio 2013.
- 26.03.2013** - Conferenza stampa della FINMA 2013: Compiti impegnativi in un contesto all'insegna delle sfide. L'anno scorso è stato per la FINMA ricco di sfide a tutti i livelli: nell'attività di vigilanza sono stati sorvegliati in modo particolarmente intenso i settori esposti del ramo finanziario. Nel 2012 la FINMA ha concluso importanti procedimenti nei confronti di assoggettati.

Sono stati portati avanti o attuati progetti di regolamentazione di ampio respiro. A livello strategico la FINMA ha definito nuovi obiettivi ai quali orienterà la sua attività nei prossimi quattro anni.

- 26.03.2013** - Modifica dell'allegato 3 dell'Ordinanza del 25 ottobre 2006 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord) (RS 946.231.127.6).
- 26.03.2013** - Modifica degli allegati 5 e 6 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (RS 946.231.143.6).
- 25.03.2013** - La FINMA avvia l'indagine conoscitiva sulla Circolare "Limitazione delle posizioni interne al gruppo presso le banche". Mediante questa nuova circolare l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA concretizza e precisa la prassi adottata da diversi anni nei confronti degli istituti che fanno parte di un gruppo finanziario straniero e presentano elevate esposizioni infragruppo. Introducendo misure che vanno dall'allestimento di un reporting dettagliato fino alla rigida limitazione di alcune posizioni, la circolare mira a ridurre le dipendenze finanziarie e operative all'interno del gruppo. La circolare si fonda giuridicamente sull'Ordinanza sui fondi propri (OFoP). L'indagine conoscitiva si concluderà il 1° maggio 2013.
- 21.03.2013** - Modifica degli allegati 2 – 4 dell'Ordinanza del 30 marzo 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia (RS 946.231.149.82).
- 11.03.2013** - Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203).
- 28.02.2013** - Modifiche dell'allegato dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe.
- 19.02.2013** - L'Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale entra in vigore il 1° marzo 2013 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA mette in vigore l'Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale. La nuova ordinanza concretizza le disposizioni in materia di diritto fallimentare della Legge sugli investimenti collettivi di capitale e stabilisce le modalità della procedura di fallimento. Inoltre, rende trasparenti le possibili opzioni e i tempi della procedura di fallimento della FINMA.
- 19.02.2013** - Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203).
- 13.02.2013** - La FINMA applica il margine di capitale anticiclico settoriale. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA prende atto della decisione del Consiglio federale di attivare il margine di capitale anticiclico applicato a livello settoriale per gli immobili abitativi. Essa accompagnerà le misure necessarie per l'applicazione della decisione presso le banche.
- 12.02.2013** - Modifica dell'allegato 7 dell'Ordinanza dell'8 giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7).
- 07.02.2013** - Revisione delle regole quadro per la gestione patrimoniale. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA adegua la sua Circolare "Regole quadro per la gestione patrimoniale" e avvia a tale scopo un'indagine conoscitiva. La revisione tiene conto della più recente giurisprudenza del Tribunale federale in materia di gestione patrimoniale individuale e la revisione della Legge sugli investimenti collettivi e precisa gli obblighi dei gestori patrimoniali. L'indagine conoscitiva termina il 3 aprile 2013.
- 04.02.2013** - Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203).
- 04.02.2013** - Modifica dell'allegato dell'Ordinanza del 22 giugno 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RS 946.231.12).

- 04.02.2013** - Modifica dell'allegato 3 dell'ordinanza del 25 ottobre 2006 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord) (RS 946.231.127.6).
- 22.01.2013** - Modifica dell'allegato dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Costa d'Avorio.
- 14.01.2013** - Contabilità d'esercizio 2012 della previdenza professionale. Gli assicuratori vita privati svizzeri hanno ricevuto il modello per il rilevamento dei dati per la contabilità d'esercizio 2012 della previdenza professionale. Avranno tempo fino al 30 aprile 2013 per presentare alla FINMA un rapporto sull'esercizio dell'assicurazione collettiva nel quadro della previdenza professionale per l'anno 2012.
- 09.01.2013** - La FINMA prende posizione sulla revisione parziale della OICol. La FINMA esprime un parere sostanzialmente favorevole alle modifiche dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) proposte dal Dipartimento federale delle finanze (DFF). Di conseguenza, la presa di posizione della FINMA è limitata a tre ambiti specifici. In primo luogo, viene sottoposta all'esame del DFF una nuova formula di autorizzazione per i fondi di investimento contrattuali. Inoltre, la FINMA respinge le modifiche nell'ambito dei fondi immobiliari, in quanto comportano un peggioramento della liquidità di questa categoria di fondi. Viene infine presa posizione sulla proposta del DFF concernente il concetto di collettività.
- 09.01.2013** - Urs Zulauf lascia la FINMA – Nina Arquint nuovo membro della Direzione. Il membro della Direzione Urs Zulauf ha deciso di continuare la sua carriera professionale al di fuori della FINMA. La FINMA lo ringrazia vivamente per il suo impegno pluriennale e all'insegna del successo al servizio della vigilanza sui mercati finanziari. A succedergli sarà Nina Arquint.

**[www.oadfct.ch](http://www.oadfct.ch)**

## **Who's Who**

*(chi contattare per le varie domande)*

### **FORMAZIONE**

**Avv. Daniela Leoncini** - Via Somaini 10 - 6910 Lugano,  
Telefono: 091/910.19.19

### **REVISIONI, INCHIESTE, CONSULENZA SU EV. COMUNICAZIONI AL MROS**

**Massimo Tognola** - Via Valdani 9 - 6830 Chiasso  
Telefono: 091/683.66.41


### **TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, CONTATTI CON AUTORITÀ FEDERALE, QUESTIONI PER IL COMITATO DIRETTIVO DELEGATO ALLE NCGP**

**Luca Confalonieri** - C.P. 6164 - 6901 Lugano  
Telefono: 091/923.98.14

### **SEGRETARIATO AMMINISTRATIVO**

**Elettra Bianchi**

Telefono: 091/924.98.53 - Fax: 091/922.94.40  
e-mail: [segretariato@oadfct.ch](mailto:segretariato@oadfct.ch)  
OAD FCT - C.P. 6164 - 6901 Lugano



**Organismo di  
Autodisciplina**



**dei Fiduciari del  
Cantone Ticino**

